



Libera Officina per la Crescita Umana e Sociale
ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT LOCUS
CF: 90028640390
P. IVA: 02355890399
Libro Verbali Assemblea



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12/07/2022

In data 12 luglio 2022, in Vicolo Forni 24 a Brisighella, alle ore 20,00 si è riunita in prima convocazione ed in video conferenza, l'Assemblea STRAORDINARIA dell'Associazione LOCUS, con il seguente ordine del giorno:

1. Revisione degli artt. 1, 2, 4, 6 dello Statuto al fine di regolarizzarlo ed integrarlo secondo le indicazioni del responsabile del procedimento di iscrizione al RUNTS, ricevute con PEC in data 4 luglio 2022.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti 7 soci su 8 dell'Associazione:

1. ANDREA CALLINI
2. DANIELE CALLINI
3. MARCO CALLINI
4. ANITA FELISATTI
5. RAFFAELLA FELISATTI
6. EDY GUERRINI
7. GIANLUIGI VIGNOLI

Tutti gli associati collegati dichiarano di non avere impedimenti ad intervenire nell'Assemblea realizzata in video-conferenza.

1. L'Assemblea nomina in qualità di Segretario, la Vice-Presidente Anita Felisatti. Il Presidente Daniele Callini apre i lavori presentando lo stato dell'arte del procedimento di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, e le integrazioni necessarie allo Statuto. Propone la revisione degli articoli in oggetto.

Il Presidente, tenuta l'introduzione, lascia la parola ai presenti che intervengono per richiedere approfondimenti. L'Assemblea con voto unanime, espresso in modo palese per alzata di mano, approva il nuovo Statuto.

2. Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 21,30.

Il presidente
Daniele Callini

Il segretario
Anita Felisatti

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA
26 LUG. 2022 1087
Registrato il _____ al N. _____
Serie 3 per € 200,00

L'operatore
Filippo D'Angelo





STATUTO APS LOCUS



Art. 1 - Costituzione

Ai sensi del dlgs 117-2017 è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "APS - LOCUS" (Libera Officina per la Crescita Umana e Sociale) con sede nel Comune di Brisighella. Eventuali variazioni della sede sociale saranno deliberate dall'Assemblea e qualora il trasferimento avverrà all'interno dello stesso Comune non vi sarà la necessità di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati, secondo criteri prevalenti di gratuità.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.* In particolare, le iniziative di studio e di diffusione della conoscenza volte a promuovere l'apprendimento esistenziale, relazionale, comunitario e sociale della persona, assieme ai valori della solidarietà, della libertà, della responsabilità, per la costruzione di una società del dialogo e dell'incontro interculturale;

- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale.* In particolare, nell'ambito delle scienze umane sociologiche, pedagogiche, antropologiche, psicologiche;

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.* In particolare, lo svolgimento di studi, consulenze, conferenze, azioni formative, atte a sostenere la progettualità dei sistemi educativi, delle comunità e delle organizzazioni complesse, per l'apprendimento delle persone, oltre allo svolgimento di percorsi di crescita personale e professionale, individuali o di gruppo.

L'Associazione ha come scopo generale quello di perseguire il bene comune attraverso uno sviluppo pieno, consapevole, integrale e multidimensionale della persona. L'Associazione realizza tale obiettivo attraverso diverse iniziative, servizi ed attività culturali, formative, educative e scientifiche a favore di persone e istituzioni.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalle normative vigenti. A coloro che prestano la loro opera sia a titolo gratuito che retribuito possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, previa documentazione, entro i limiti previsti dalla legge e preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo o dal regolamento interno.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

nei criteri e limiti delle disposizioni di legge. Sarà compito del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse necessario, individuare e proporre eventuali attività diverse all'Assemblea per una sua validazione, e per una più piena tutela dell'identità culturale dell'Associazione.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, attraverso:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 dlgs 117-17.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.4 - Soci

Il numero dei soci aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e le altre persone fisiche che si impegnano a contribuire, in qualità di soci, alla realizzazione dei suoi scopi, nel rispetto del presente statuto. Possono diventare soci le persone fisiche maggiorenni che:

- godono dei pieni diritti civili e siano di buona condotta morale;
- non hanno interessi contrari all'associazione e ne condividono appieno i valori richiamati nel presente Statuto.

Possono divenire soci anche gli enti del Terzo Settore che condividono i principi ispiratori e agli approcci culturali e scientifici dell'Associazione. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa di ingresso nella cifra di Euro 100,00.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso, senza determinare alcun obbligo di restituzione della quota associativa di ingresso o di quelle annuali. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. Le quote sociali versate, di ingresso ed annuali, non sono trasmissibili, né rivalutabili.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione dei libri sociali, con possibilità di richiederne copia. La richiesta può essere formulata anche per e mail direttamente al Consiglio Direttivo, che provvederà ad evadere la stessa entro 7 giorni, mediante la trasmissione telematica di file in formato PDF oppure con la consegna a mano di fotocopie cartacee.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Organi di Controllo o Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;



Handwritten signatures and initials.

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o posta elettronica certificata da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione o in videoconferenza.

Il verbale dell'Assemblea viene nominato da un segretario indicato dal Presidente tra i membri presenti del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei Soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente.



Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:

- a. le proposte di modifica dello statuto;
- b. i programmi delle attività;
- c. l'ammissione di nuovi soci;
- d. l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e. il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f. i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g. tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h. la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- i. il regolamento interno;
- j. le procure, anche generali, e le deleghe organizzative, gestionali o amministrative ad altri membri dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Il Vice-Presidente svolge funzioni di segretario e provvede alla stesura del verbale.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso la votazione non determini una maggioranza la decisione verrà rimessa all'Assemblea.

Art.8 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione operativa delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.LGS. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 - Revisione Legale dei Conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 11 - Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Il presidente
Daniele Callini

Il vice-presidente
Anita Felisatti

